



R.G. n. 8740/2022 riunito con RR. GG. nn. 8856/2022, 8860/2022, 8907/2022

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Il Tribunale Ordinario di Genova

SEZIONE IMPRESE

composto dai seguenti magistrati:

Dott. Enrico Silvestro Ravera.....Presidente

Dott. Daniele BianchiGiudice relatore

Dott.ssa Francesca Lippi.....Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

Sentenza

nei procedimenti riuniti:

- **R.G. 8740/2022** promosso da:

Parte_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Noberasco del Foro di Savona

-opponente-

CONTRO

CP_1 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ilario Giangrossi e Giulio Marconcin del Foro di Milano

-opposta-

- **R.G. 8856/2022** promosso da:

Parte_I , rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Noberasco del Foro di Savona

-attore-

CONTRO

CP_1 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ilario Giangrossi e Giulio Marconcin del Foro di Milano

-convenuto-

CP_2 , rappresentata e difesa dall'Avv. Giambattista Petrella del Foro di Savona

-convenuto-

Controparte_3

-convenuto contumace-

Controparte_4 , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Gatto e Cristiano Ficcarelli del Foro di Genova

-convenuto-

Controparte_5 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Canepa, Mauro Vallerga, Filippo Scorcucchi e Federico Podestà del Foro di Genova

-convenuto-

CP_6 , rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Scarfi del Foro di Savona

-convenuto-

NONCHE' CONTRO

Controparte_7 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Zerbo del Foro di Milano e Giorgio Briozzo del Foro di Roma
chiamata- -terza

- **R.G. 8860/2022 promosso da:**

CP_2 , rappresentata e difesa dall'Avv. Giambattista Petrella del Foro di Savona

-opponente-

CONTRO

CP_1 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ilario Giangrossi e Giulio Marconcin del Foro di Milano

-opposta-

- **R.G. 8907/2022 promosso da:**

CP_2 , rappresentata e difesa dall'Avv. Giambattista Petrella del Foro di Savona

-attore-

CONTRO

CP_1 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ilario Giangrossi e Giulio Marconcin del Foro di Milano

-convenuto-

Parte_1 , rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Noberasco del Foro di Savona

-convenuto-

Controparte_3

-convenuto contumace-

Controparte_4 , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Gatto e Cristiano Ficcarelli del Foro di Genova

-convenuto-

Controparte_5 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Canepa, Mauro Vallerga, Filippo Scorcucchi e Federico Podestà del Foro di Genova

-convenuto-

CP_6 , rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Scarfi del Foro di Savona

-convenuto-

Conclusioni delle parti:

come da verbale del 19.11.2024

RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO:

- che con ricorso monitorio, **CP_1** agiva in giudizio nei confronti di **CP_2** [...] **Parte_1** e **Controparte_3**, quali ex componenti del Consiglio di Amministrazione della società, allegando:
 - che in forza dell'art. 29 dello Statuto societario, era stata avviata una procedura arbitrale irrituale nei confronti degli amministratori per gravi inadempimenti ai doveri di diligenza e professionalità;
 - che nel corso dell'arbitrato era stata autorizzata la chiamata in causa dei componenti del Collegio Sindacale, ossia **CP_6** **CP_4** [...] e **Controparte_5** ;
 - che nel procedimento era stata svolta una consulenza tecnica contabile (doc. 7 monitorio);
 - che in data 21.02.2022 il Collegio Arbitrale aveva reso un lodo di condanna nei confronti degli amministratori (doc. 8 monitorio) con accoglimento della domanda di regresso avanzata da **CP_2** nei confronti dei componenti del collegio sindacale;
- che in data 07.06.2022 – sulla scorta del *decisum* arbitrale - veniva emesso il decreto ingiuntivo n. 1511/2022, provvisoriamente esecutivo, con cui veniva ingiunto:
 - a **CP_2** il pagamento dell'importo di € 1.907.255,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
 - a **Controparte_3** il pagamento dell'importo di € 1.494.456,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
 - a **Parte_1** il pagamento dell'importo di € 801.456,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria,
 - e a tutti in solido tra loro il pagamento delle spese legali sostenute da **CP_1** ell'Arbitrato irrituale;
- che **Parte_1** proponeva opposizione al predetto decreto ingiuntivo convenendo in giudizio **CP_1** (**R.G. 8740/2022**) e promuoveva, con separato atto di citazione, impugnazione del lodo arbitrale (**R.G. 8856/2022**) convenendo in giudizio **CP_1** **CP_2** **Controparte_3**, **Paolo**

CP_6 *Controparte_4* e *Controparte_5* In dette cause il *Pt_I* eccepiva:

- A. che il decreto ingiuntivo era nullo per carenza di valida procura alle liti, trattandosi di procura riferita al solo procedimento arbitrale;
- B. che il lodo arbitrale era affetto da nullità:
 1. per difetto di giurisdizione, spettando la cognizione alla Corte dei Conti in quanto *CP_I* società in *house providing*;
 2. per incompetenza del Presidente del Tribunale di Savona a nominare il Collegio arbitrale, spettando tale compito al Presidente della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Genova;
 3. per violazione del principio del contraddittorio
- C. l'erroneità del lodo arbitrale poiché:
 1. non vi è prova della responsabilità del *Pt_I* essendo stato egli un consigliere senza deleghe, privo di competenze specifiche e non coinvolto nelle operazioni contestate;
 2. la circostanza per cui le operazioni oggetto di censura (appalto con il Comune di Pietra Ligure, patto parasociale per le spiagge di Varazze, prosecuzione dell'attività sociale, ecc.) sono avvenute prima della sua nomina o non sono mai state discusse in Consiglio di amministrazione;
 3. che il Collegio Sindacale ha approvato i bilanci senza rilievi, e *CP_I* non ha prodotto documentazione contabile sufficiente a dimostrare il danno;
 4. che la quantificazione del danno da parte del CTU è viziata poiché basata sulla metodologia applicativa della differenza tra i patrimoni netti, non applicabile per l'omessa individuazione degli elementi passivi;

- che pertanto *Parte_I* chiedeva:

- la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 649 c.p.c. (R.G. 8740/2022);
- la revoca del decreto ingiuntivo medesimo (R.G. 8740/2022);
- l'accertamento della nullità del lodo (R.G. 8856/2022);
- la condanna di *Parte_I* a rifondere le spese del lodo (R.G. 8856/2022);

- che il Giudice rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto (R.G. 8740/2022);



- che in separati giudizi, poi riuniti al presente, anche **CP_2** (anch'essa amministratrice di **CP_1**) proponeva opposizione al medesimo decreto ingiuntivo, nonché impugnazione del lodo (cause rubricate ai nn. **RR.GG. 8860/2022 e 8907/2022**), convenendo in giudizio le medesime parti convenute da **Parte_1** ed eccependo:

D.l'incompetenza del Tribunale di Genova – Sezione specializzata imprese in luogo del Tribunale di Savona;

E.la responsabilità extracontrattuale di **CP_1** per aver omesso di attivare tempestivamente la copertura assicurativa **Controparte_8** **[...]** che avrebbe dovuto tutelare gli amministratori e i sindaci da responsabilità civili derivanti dall'esercizio delle loro funzioni;

F.l'annullabilità, ovvero la nullità del lodo ex art. 808-ter c.p.c. per carenza di *potestas indicandi* e in particolare:

1. per i motivi già eccepiti dal **Pt_1** di cui ai precedenti punti B.1, B.2 e B.3;
2. per carenza di legittimazione attiva di **CP_1** in quanto in concordato preventivo, con legittimazione spettante al commissario o liquidatore giudiziale;
3. per mancata sospensione del procedimento arbitrale ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del procedimento penale connesso;

G.l'annullabilità del lodo per errore essenziale di fatto (artt. 1429-1431 c.c.);

H.la nullità del lodo ex art. 829 c.p.c., contestando in particolare le conclusioni a cui è pervenuta la CTU utilizzata dagli arbitri in relazione per la mancata prova della violazione della diligenza e della quantificazione del danno;

- che, quindi, ***CP_2*** hiedeva:
 - la sospensione del decreto ingiuntivo (R.G. 8860/2022);
 - l'annullamento o revoca del decreto ingiuntivo (R.G. 8860/2022);
 - la dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Genova (R.G. 8860/2022);
 - la condanna di ***CP_1*** al risarcimento di danni pari a € 2.000.000,00 (R.G. 8860/2022);
 - l'annullamento del lodo ex art. 808-ter c.p.c. per carenza di *potestas indicandi* (R.G. 8907/2022);
 - l'annullamento del lodo per errore essenziale di fatto ex artt. 1429 e 1431 c.c. (R.G. 8907/2022);
 - la dichiarazione di nullità del lodo ex art. 829 c.p.c. (R.G. 8907/2022);
 - la conferma dei capi del lodo a sè favorevoli (regresso contro i sindaci) (R.G. 8907/2022);
- che il Giudice rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;



- che ***Controparte_3*** non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace;
- che ***CP_1*** si costituiva in tutti i giudizi, contestando le eccezioni avversarie e chiedendo il rigetto delle opposizioni e impugnazioni avanzate;
- che ***Controparte_5***, ***Controparte_4*** e ***CP_6*** (quali ex membri del Collegio Sindacale di ***CP_1***, con separati atti, si costituivano nei giudizi aventi nn. RR.GG. 8856/2022 e 8907/2022, proponendo impugnazione incidentale del lodo, avanzando:

- I. tutto quanto già dedotto da *Pt_1* nei punti B1), B2), B3), C4 e da *CP_2* nel punto F2);
- J. l'insussistenza di *potestas iudicandi* del Collegio arbitrale in merito alle controversie tra amministratori e sindaci;
- K. la decadenza della domanda di regresso avanzata nel procedimento arbitrale dalla *CP_2* nei confronti dei membri del Collegio Sindacale vista l'assenza di qualsivoglia *vocatio in ius* da parte della *CP_2* edesima;
- L. la violazione dell'art. 35 D.lgs. 5/2003, essendo la chiamata in causa dei terzi nel procedimento arbitrale tardiva e cioè oltre la prima udienza di trattazione;
- M. la nullità della liquidazione delle spese dell'arbitrato, agli onorari degli arbitri e alle spese legali;
- che *Controparte_5*, *Controparte_4* e *CP_6* quindi, chiedevano la dichiarazione di nullità del lodo, ovvero l'annullamento dello stesso;
 - che, con ordinanza, il Tribunale disponeva la riunione dei procedimenti **R.G. 8856/2022, 8860/2022 e 8907/2022** al giudizio **R.G. 8740/2022**;
 - che inoltre *Controparte_5* veniva autorizzata a chiamare in causa la propria assicurazione *Controparte_7* ;
- ~~~~~
- che *Controparte_7* si costituiva in giudizio allegando:
- N.in via principale, l'inoperatività della polizza n. 1/54771/122/159833261 (doc. 02) poiché:
1. sottoposta al regime di *CP_9* con prima richiesta di risarcimento formulata successivamente alla scadenza contrattuale;
 2. la polizza esclude l'attività di sindaco (art. 7.3 lett. o);
- O.in via subordinata – tra le altre – i limiti di copertura previsti contrattualmente (franchigia e massimale);
- che *Controparte_7* quindi, chiedeva:
 - il rigetto della domanda di manleva;

- in subordine, la limitazione della condanna alla quota personale, entro i limiti di polizza;
 - l'inammissibilità e la nullità delle domande svolte da [REDACTED] nei confronti della propria assicurata;
 - il rigetto nel merito delle domande degli amministratori;
- che, concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. e preciseate le conclusioni, il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;



- che preliminarmente va dichiarata la contumacia di *Controparte_3* non costituitosi in giudizio malgrado la ritualità della notifica;
- che l'eccezione di incompetenza territoriale sub D) non merita accoglimento;

Sussiste, infatti, competenza del Tribunale specializzato per le imprese di Genova ai fini all'art. 4 dgs 168/2003 in quanto trattasi di impugnazioni di lodo arbitrale in materia di società di capitale e di opposizioni a decreto ingiuntivo riguardanti crediti vantati da *CP_I* per responsabilità degli amministratori;

- che va accolto il motivo di impugnazione del lodo di cui al punto **B1)** per carenza di giurisdizione del Collegio Arbitrale, in favore del giudice contabile;
- che infatti risulta non contestato che *CP_I* ia una società *in house*;
- che comunque dallo Statuto di *CP_I* (doc. 10 fasc. monit. art. 8) emerge formalmente la sussistenza della proprietà interamente pubblica (*CP_10* [...] e altri Enti pubblici), il vincolo a svolgere oltre l'80% dell'attività per gli enti soci (art. 2 comma IV) e l'attribuzione agli enti soci di un potere di direttiva e controllo analogo (art. 8, commi 5-7; art. 16, lett. f);
- che la prevalente giurisprudenza della Suprema Corte sul tema è orientata alla sussistenza della giurisdizione contabile in caso di azioni di responsabilità degli amministratori di società *"in house"*;
- che in particolare è noto che: *"La giurisprudenza di questa Corte ha anche di recente ribadito che, in tema di azione di responsabilità promossa nei confronti degli organi di gestione e di controllo di società di capitali partecipate da enti pubblici, sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nel caso in cui tali società abbiano, al momento delle*

condotte ritenute illecite, tutti i requisiti per essere definite "in house providing", che possono risultare dalle disposizioni statutarie in vigore all'epoca dei fatti, ma anche derivare dall'esterno ove sussista un controllo analogo, anche diverso da quello gerarchico posto in essere da un soggetto distinto da quello controllato" (cfr. Cassazione civile , sez. un. , 12/05/2023 , n. 13088);

- che in particolare il danno patito dalla società in house per effetto delle condotte dei propri amministratori costituisce danno erariale, e ciò a prescindere dalla natura privatistica della società stessa, tale da radicare la giurisdizione contabile ai sensi dell'art. 12 d.lg. n. 175 del 2016¹;
- che infatti “*l'art. 12 d.lg. n. 175 del 2016, nel prevedere la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società "in house", non distingue tra danno diretto e danno "obliquo", incentrandosi sulla natura giuridica pubblica del soggetto danneggiato, indipendentemente dalla forma privatistica, nell'ottica della più ampia tutela del pubblico erario*” (cfr. Cassazione civile, sez. un., 27/04/2023, n. 11186);
- che in tal senso si è già espresso questo Tribunale in altra causa relativa all'azione di responsabilità - avanzata da CP_1 – avverso il Direttore generale della medesima società (sent. n. 2773/2024 del 31.10.2024);
- che dalla carenza di giurisdizione del Collegio Arbitrale discende la nullità della clausola compromissoria di cui all'art. 29 dello Statuto di ATA e del conseguente giudizio arbitrale espletato e l'inefficacia/nullità del relativo lodo depositato;
- che infatti è noto che “*Con riferimento all'arbitrato irruuale, al pari di quello rituale, la deduzione della non deferibilità della controversia agli arbitri, per essere la stessa riservata alla cognizione del giudice amministrativo, costituisce questione di merito, risolvendosi nella deduzione della nullità della clausola arbitrale sotto il profilo del contrasto con le norme imperative di legge, con le relative conseguenze sull'efficacia del lodo*” (cfr. Cassazione civile sez. un., 27/10/2008 , n. 25770);
- che dall'inefficacia/nullità del lodo discende l'accoglimento delle opposizioni avverso il decreto ingiuntivo fondato sulle conclusioni del lodo di cui sopra;

¹ art. 12 d.lg. n. 175 del 2016,

1. I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salvo la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. E' devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2.

2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.

- che le oscillazioni giurisprudenziali in tema di riparto di giurisdizione (Cassazione civile sez. un. 13/09/2018 n. 22406, nello stesso senso, Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, 04/04/2022, n.2899) giustificano la statuizione sulle spese di cui al dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando, riunite le cause RR.G.G. 8740/2022, 8856/2022, 8860/2022 e 8907/2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:

1. dichiara la contumacia di *Controparte_3* ;
2. dichiara il difetto di gi *llegio Arbitrale* e per l'effetto la nullità del lodo qui impugnato;
3. revoca il decreto ingiuntivo qui opposto (n. 1511/2022 emesso dal Tribunale di Genova);
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
5. ordina la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica della Corte dei Conti a cura della Cancelleria.

Così deciso in Genova il 7.10.2025

Il Giudice est.
(Daniele Bianchi)

Il Presidente
(Enrico Silvestro Ravera)